Reg. Ord. n. 58 del 23.10.2020

CITTÀ DI IMPERIA 449 del 23.10.2020

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: MISURE IN MATERIA DI COMPORTAMENTO DEI PROPRIETARI DEI CANI NEI LUOGHI ED ESERCIZI APERTI AL PUBBLICO, GIARDINI PUBBLICI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE.

IL SINDACO

PREMESSO che l'Amministrazione intende perseguire il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo-animale focalizzando l'attenzione alle questioni connesse alle implicazioni di carattere di sicurezza (cani mordaci ed aggressivi), di decoro urbano e di carattere igienico-sanitario, come da impegno preso a seguito della deliberazione di Consiglio Comunale n° 71 del 31 luglio u.s.;

VALUTATO che l'elemento essenziale, per il conseguimento degli obiettivi posti, è rappresentato dalla gestione responsabile degli animali, ovvero dalla conoscenza e dall'attuazione, da parte dei proprietari e detentori, di precisi obblighi e comportamenti;

PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute dalla cittadinanza e constatata la necessità di intervento con strumenti più incisivi per garantire il decoro e l'igiene dei luoghi pubblici ove si accerta la presenza di deiezioni canine abbandonate dai proprietari noncuranti dell'obbligo di raccoglierle e smaltirle con mezzi adatti ovvero dell'urina degli animali, che spesso non viene dilavata;

PRESO ATTO ALTRESI' che, come stabilito anche dal Regolamento n. 852/2004/CE, resta il divieto di introdurre cani o altri animali domestici nei locali dove si preparano, manipolano, trattano e conservano gli alimenti, al fine di impedirne le contaminazioni degli alimenti stessi.

VISTO CHE il Ministero della Salute ha specificato con due note (n. 11359/2017 e n. 23712/2017), che all'interno o all'esterno degli esercizi di vendita al dettaglio di alimenti possono essere predisposti appositi locali o spazi in cui accogliere gli animali e che è possibile autorizzare l'ingresso degli animali negli spazi di vendita se l'esercente garantisce che gli animali non possano entrare in contatto diretto o indiretto con gli alimenti, sia sfusi che confezionati, dei quali devono sempre essere garantire igiene e sicurezza con l'esclusione, dei predetti obblighi e divieti, per i cani guida dei non vedenti, che altresì possono accedere ai locali anche senza museruola, e per i cani delle forze dell'ordine.

CONSIDERATO altresì il comportamento di alcuni proprietari/possessori che lasciano liberamente vagare i loro animali incustoditi con le conseguenti problematiche dovute alle deiezioni, pericolosità e rischi anche per la circolazione dei veicoli;

CITTÀ DI IMPERIA

VISTA la necessità di disciplinare tali comportamenti, intervenendo con un provvedimento atto a prevenirli e/o reprimerli, al fine di salvaguardare la salubrità dell'ambiente, il decoro della città, la sicurezza delle persone, nonché al contempo assicurare il dovuto strumento sanzionatorio agli organi di vigilanza;

RITENUTO, doveroso favorire una più consona vita sociale e dunque richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea;

RICHIAMATI i precedenti avvisi e le ordinanze sindacali inerenti gli obblighi della raccolta e smaltimento delle deiezioni dei cani di proprietà e comunque di disciplina di quanto trattato;

RAMMENTATA altresì l'obbligatorietà concernente l'obbligo dell'iscrizione dei cani all'anagrafe canina, nonché l'obbligo di sottoporli all'inserimento di microchip;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di €. 50,00 ad un massimo di €. 500,00 per la violazione alle ordinanze sindacali e la possibilità di stabilire l'importo del pagamento in misura ridotta stabilita dalla delibera di Giunta Comunale;

VISTO il regolamento Comunale di Polizia Urbana;

VISTO il Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 320/1954;

VISTA la Legge 833/1978 sulla Riforma Sanitaria e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 281/91 " Legge quadro in materia di animali di affezione",

VISTA la Legge Regionale n. 20 del 22.03.2000 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo"

VISTO gli artt. 672 e 727 del codice penale (omessa custodia e malgoverno di animali e abbandono degli animali);

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013 n° 70397 pubblicata sulla G.U. n° 209 del 6 settembre 2013;

VISTO l'art. 33 del regolamento di gestione rifiuti solidi urbani ed assimilati approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 47 del 16 maggio 2019:

VISTA la Legge n. 689/1981 " Modifiche al sistema penale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000,n. 267;

per le motivazioni suddette

ORDINA

1. **Dalla data della presente Ordinanza, ai proprietari e/o detentori di cani, per i motivi espressi in premessa, che qui si riportano integralmente,** durante la conduzione dell'animale nelle **aree ed esercizi aperti al pubblico, nei giardini pubblici, parchi pubblici, piste**

ciclabili e/o pedonali, aree verdi e tutte le aree pubbliche in genere, di adottare le seguenti misure:

a) Utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50;

b) Affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

c) Assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

2. E' vietato abbandonare in spazi pubblici o di uso pubblico (strade, piazze, marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, attraversamenti stradali, accessi alle abitazioni, spazi prospicienti, i negozi ed i giardini pubblici, gli accessi alle abitazioni, i giardini e aree verdi pubbliche e comunque qualsiasi luoghi accessibile al pubblico) le deiezioni depositate dai cani durante le loro passeggiate.
3. E' fatto obbligo di portare con sé, al fine del rispetto dell'obbligo di raccolta delle deiezioni dei cani di proprietà, strumenti quali paletta e/o sacchetto idoneo all'asportazione e contenimento delle feci animali in numero sufficiente da rapportarsi alla permanenza sul luogo pubblico e alle esigenze dell'animale; altresì il conduttore del cane dovrà pulire immediatamente anche le deiezioni liquide e, pertanto, dovrà disporre di liquido (acqua) in quantità sufficiente per dilavare tali deiezioni dell'animale; tali strumentazioni dovranno essere esibite, su richiesta, ai soggetti incaricati dell'osservanza della presente ordinanza;
4. Quanto raccolto e opportunamente racchiuso in idonei involucri o sacchetti chiusi dovrà essere depositato negli appositi contenitori porta rifiuti o appositi contenitori per deiezioni canine;

Restano confermate:

1) L'osservanza, ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali e cose, le disposizioni di cui al D.P.R. n° 320/1954 (art. 83 regolamento di Polizia Veterinaria) e dell'ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013, concernenti, tra l'altro, l'obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane, in caso di conduzione in locali pubblici e in pubblici mezzi di trasporto e comunque anche in altri luoghi nei casi di rischio per l'incolumità di persone o animali e per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico. L'obbligo di mettere la museruola può essere richiesto anche dalle autorità competenti.

2) L'osservanza delle disposizioni e le sanzioni di cui all'art. 5 della Legge n° 281/1991 concernenti:

a) l'obbligo di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina di cui al comma 1 dell'art. 3 della stessa Legge n° 281/1991;

b) l'obbligo di sottoporre il proprio cane all'inserimento di microchip.

3) L'osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento n. 852/2004/CE:

a) E' fatto divieto ai proprietari e detentori di cani di accedere agli esercizi di vendita di generi alimentari a meno che, a cura dell'esercente, sia messo a disposizione apposito carrello ad uso esclusivo dell'animale adeguatamente pulito oppure siano predisposte, sempre a cura dell'esercente commerciale, idonee aree dove l'animale possa attendere il proprietario/detentore; in ogni caso l'esercente deve garantire che gli animali non possano entrare in contatto diretto o indiretto con gli alimenti;

b) Sono esenti i cani guida per ciechi, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell'esercizio dell'attività istituzionale;

c) Il proprietario o detentore dell'animale restano comunque responsabili di ogni azione del cane da loro condotti e sono responsabili solidalmente per le violazioni accertate alla presente ordinanza;

DISPONE

Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00. Il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall'art. 6 della Legge 689/81, sono ammessi al pagamento in misura ridotta per l'importo di €. 300,00 da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata, ovvero dalla notifica della violazione.

Entro 30 gg. dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a riceve il rapporto a norma dell'art. 17 della Legge 689/1981, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

CITTÀ DI IMPERIA

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

AVVERTE

- che il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito in via generale alla Polizia Locale oltre che alle altre forze di Polizia dello Stato, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e agli altri Organi di vigilanza come individuati dalla Legge Regionale n° 45/1982, ai servizi veterinari dell'A.S.L. e a tutti coloro che per norma esercitano funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e del loro ambiente di vita.

- che contro il presente provvedimento è ammissibile ricorso giurisdizionale al T.A.R della Liguria entro sessanta giorni dalla notifica oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi entro 120 giorni dalla piena conoscenza, secondo il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. I ricorsi non sospendono l'esecuzione dell'ordinanza.

DISPONE

che il presente provvedimento venga comunicato:

1. alla Prefetto di Imperia;
2. al Presidente della Provincia di Imperia;
3. all'A.S.L.;
4. al Comando di Polizia Municipale;
5. agli organi di Polizia statali (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza) e alla Capitaneria di Porto;
6. a tutti i settori comunali competenti in materia (ufficio Legale, settore Ecologia)

Dispone, altresì, che venga data la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso i mezzi idonei tra i quali il sito del Comune di Imperia (www.comune.imperia.it) e tramite gli organi di stampa;

Imperia, lì 23 ottobre 2020

IL SINDACO
On. Dott. Claudio SCAJOLA

AB/ab